

## **REGOLAMENTO ELETTORALE**

### **Per l'elezione degli organi associativi statutari**

**(Consiglio Direttivo e Organo di controllo, vedi Art. 17 e 23 dello Statuto)**

#### **Art. 1 – Indizione delle elezioni e convocazione dell'Assemblea elettorale**

1. Entro 60 giorni dalla scadenza delle cariche sociali, il Presidente insedia la Commissione elettorale e convoca l'Assemblea per le elezioni delle cariche sociali (di seguito "Assemblea Elettiva"), fissando il giorno, l'ora e il luogo e specificando la modalità di partecipazione (in presenza, online o mista).
2. L'assemblea elettiva è di norma convocata in presenza secondo le procedure stabilite nello statuto. In caso di situazioni straordinarie legate a eventi sociali, politici o sanitari, o per garantire la più ampia rappresentatività, l'assemblea elettiva può essere convocata online o in forma mista (in presenza e online) con delibera del Consiglio Direttivo.
3. L'Assemblea elettiva è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, diretta o per delega, di almeno la metà degli aventi diritto al voto. L'Assemblea elettiva è validamente costituita in seconda convocazione quale che sia il numero dei Soci presenti.

#### **Art. 2 – Commissione Elettorale**

1. La Commissione Elettorale è nominata dal Consiglio Direttivo e dura in carica sino alla proclamazione del nuovo direttivo. È composta da tre membri selezionati tra i soci in regola con il pagamento della quota associativa all'atto della nomina.
2. La Commissione non deve essere composta da membri del Comitato Direttivo uscente e/o da candidati alle elezioni.
3. La Commissione Elettorale è chiamata ad assicurare la corretta applicazione delle norme legali, statutarie e regolamentari concernenti l'elezione delle cariche sociali.
4. La Commissione Elettorale provvede alla validazione dei profili dei candidati, sovrintende allo svolgimento delle operazioni di votazione, svolge spoglio e scrutinio delle schede, proclama il risultato delle votazioni.
5. La Commissione Elettorale prepara e cura la pubblicazione sul sito dell'Associazione, almeno 15 giorni prima dell'Assemblea Elettiva, dell'elenco dei soci candidati e dei relativi testi di presentazione.

#### **Art. 3 – Soci Elettori**

1. Hanno diritto al voto i soci maggiorenni, iscritti da almeno tre mesi e in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative; gli associati minorenni acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età, ma sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la responsabilità genitoriale che ha diritto al solo elettorato attivo; nel caso di associati Enti o persone giuridiche, il diritto di elettorato viene esercitato dal Legale Rappresentante o da un Suo delegato.

#### **Art. 4 – Soci Eleggibili**

1. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo (art. 12 dello Statuto). I criteri introdotti nel presente regolamento sono orientati alla valorizzazione e ottimizzazione della vita associativa e si ispirano ai contenuti dello statuto e della normativa nazionale sul terzo settore.
2. Sono eleggibili tutti i soci maggiorenni, in regola con le quote associative da almeno tre mesi prima dell'inizio dell'Assemblea (art. 8 dello Statuto) indetta per le elezioni e dotati del profilo di cui al punto 3.
3. I soci eleggibili devono:
  - a. stati soci dell'Associazione almeno negli ultimi 3 anni;
  - b. aver partecipato negli ultimi 3 anni ad almeno 3 eventi associativi (Assemblee e/o Convegni) di cui almeno due Assemblee
  - c. aver contribuito negli ultimi 3 anni, ad una o più attività continuative della essere Società Italiana di Analisi e Teoria Musicale (GATM) tra quelle elencate: membro del Consiglio Direttivo; membro del Comitato Scientifico; Riviste (direzione, vicedirezione, membro del comitato di redazione); Pubblicazioni (membro del comitato scientifico, curatele, saggi e monografie); Master in Analisi e Teoria Musicale dell'Università della Calabria (direzione, membro di commissioni giudicatrici); Convegno annuale e Giornate di Studio e di Ricerca (membro del comitato scientifico o del comitato organizzativo); membro di specifiche commissioni di lavoro dell'Associazione; rappresentante dell'Associazione presso società, enti o gruppi di lavoro nazionali o internazionali.
4. I soci eleggibili per il Consiglio Direttivo devono godere il pieno esercizio dei diritti civili.
5. I soci eleggibili per il Consiglio Direttivo non devono ricoprire la medesima carica sociale in altre Associazioni nell'ambito della medesima disciplina, non devono aver già svolto due mandati consecutivi come Consiglieri del Comitato Scientifico (sino a maggio 2024) / Consiglio Direttivo (da maggio 2024) ex art. 17 comma 3 dello Statuto e devono impegnarsi a garantire riserbo e segretezza rispetto ai contenuti delle riunioni del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 5 – Modalità di presentazione della candidatura**

1. La domanda di candidatura agli organi associativi statutari, contenente cognome e nome del candidato, deve pervenire 30 giorni prima dell'Assemblea Elettiva all'indirizzo di posta elettronica [presidente@gatm.it](mailto:presidente@gatm.it)
2. Il Presidente inoltrerà le domande di candidatura ricevute alla Commissione Elettorale che le esaminerà entro e non oltre 10 giorni, ne verificherà la validità, ne dichiarerà l'ammissibilità o l'inammissibilità e ne darà comunicazione agli interessati.
3. Ogni candidato deve inviare un modulo di presentazione della candidatura contenente i seguenti documenti:
  - a. l'attestazione di non trovarsi in alcuna situazione d'ineleggibilità o incompatibilità, nonché di possedere tutti i requisiti prescritti per l'elezione alle cariche sociali;
  - b. l'accettazione delle finalità statutarie dell'Associazione;
  - c. dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000 contenente l'elenco degli anni di iscrizione (rif. art.4 comma 3a), degli eventi associativi frequentati (rif. art. 4 comma 3b), e delle attività svolte nell'Associazione (vedi elenco all'art.4, comma 3c);
  - d. un breve testo di presentazione (massimo una cartella) contenente il proprio curriculum e gli obiettivi della propria candidatura, unitamente ad una dichiarazione nella quale si accetta a rendere pubblico il testo.

4. I cognomi e i nomi dei candidati sono elencati in ordine alfabetico nelle schede elettorali. Nel caso di votazione dell'Organo di controllo (art. 23 dello Statuto) la procedura è la stessa ma senza i punti c e d del precedente comma 2.
5. L'eventuale ritiro dalla candidatura può avvenire entro e non oltre 3 giorni lavorativi antecedenti la data dell'Assemblea Elettiva.

#### **Art. 6 – Deleghe**

1. In caso di assemblea online o mista (in presenza e online) con voto elettronico non sono ammesse deleghe, in caso di assemblea in presenza ogni iscritto, in caso di impedimento a partecipare personalmente, può farsi rappresentare, in Assemblea, da un solo altro associato, a mezzo delega. Ad ogni socio può essere conferita una sola delega (art. 13 Statuto).
2. La delega deve essere conferita per iscritto, su apposito modulo scaricabile dalla sezione dedicata ai Soci del sito internet dell'Associazione, allegando copia di un documento di identità del delegante in corso di validità alla data dell'Assemblea Elettiva. Le deleghe devono essere inoltrate mezzo e-mail all'indirizzo [presidente@gatm.it](mailto:presidente@gatm.it) almeno 4 giorni lavorativi prima dell'inizio dell'Assemblea in prima convocazione.
3. Le deleghe saranno immediatamente inoltrate alla Commissione Elettorale, per la convalida. A votazione avvenuta, le deleghe dovranno essere conservate a cura del Segretario dell'Associazione con tutta la documentazione relativa alla procedura elettiva.

#### **Art. 7 – Votazioni**

1. Presidente dell'Assemblea, prima di dare inizio alle votazioni, proporrà l'orario di apertura e chiusura dei seggi, e dopo la votazione assembleare, affiderà la conduzione delle operazioni di voto alla Commissione Elettorale.
2. Le schede devono essere costituite da moduli sui quali devono essere riportati in ordine alfabetico l'elenco dei candidati.
3. Ogni scheda deve essere autenticata prima della votazione con il timbro dell'Associazione e la firma di un componente della commissione elettorale (in caso di scheda elettorale cartacea);
4. Fac-simile delle schede è affisso nei locali delle votazioni;
5. Il voto è segreto (art. 48 Cost).
6. Soci elettori possono votare 5 nominativi

#### **Art. 8 – Consegna delle schede di votazione**

1. In caso di modalità assembleare in presenza, la Commissione Elettorale predispone un'urna in cui ogni elettore depone la scheda, o le schede in caso di delega. In caso di assemblea online o mista la procedura di votazione è interamente gestita tramite piattaforma online.
2. È compito della Commissione Elettorale conservare intatta l'urna contenente i voti espressi nel corso dell'Assemblea. A tal fine, la Commissione Elettorale prende gli opportuni provvedimenti affinché l'urna elettorale venga conservata intatta sino allo scrutinio.

#### **Art. 9 – Nullità delle schede**

Sono dichiarate nulle le schede che:

- a. Non permettano di interpretare la volontà dell'elettore;
- b. Non abbiano le caratteristiche di cui all'Art.7;
- c. Portino segni, macchie e scritte o alterazioni che possano comunque renderle riconoscibili oppure nomi non inseriti nell'elenco dei candidati validati dalla Commissione Elettorale;
- d. Riportino un numero di preferenze maggiore di quanto previsto all'Art. 7 comma 6 del presente regolamento elettorale.

#### **Art. 10 – Operazioni di scrutinio**

1. Allo scadere dell'orario fissato dall'Assemblea per l'espletamento del voto, sia in caso di votazione cartacea sia online, la Commissione Elettorale dichiara terminate le votazioni e procede con le operazioni di scrutinio delle schede di votazione.
2. In caso di Assemblea in presenza, le operazioni di scrutinio delle schede cartacee di votazione hanno luogo nella sede dell'Assemblea subito dopo le operazioni di voto e vengono effettuate dalla Commissione Elettorale pubblicamente. La Commissione Elettorale può disporre che solo la fase di proclamazione avvenga pubblicamente.
3. All'apertura dell'urna ed allo spoglio delle schede elettorali la Commissione Elettorale verifica che il numero delle schede sia uguale a quello consegnato agli elettori e procede allo scrutinio.
4. La commissione elettorale legge ad alta voce i nominativi votati. Ogni voto espresso è riportato subito dopo la lettura in un apposito prospetto di scrutinio, nel quale sono indicati anche i voti nulli, eventuali voti contestati e le schede elettorali risultanti prive dell'espressione di voto.
5. Le schede scrutinate sono conservate presso la sede dell'Associazione in visione ai soci e agli interessati che ne facciano richiesta scritta e motivata.
6. La Commissione Elettorale redige un verbale completo di tutte le operazioni di voto, comprese le eventuali contestazioni.

#### **Art. 11 – Proclamazione dei risultati**

1. Al termine dello scrutinio la Commissione Elettorale proclama il risultato della votazione.
2. I risultati delle votazioni saranno comunicati tempestivamente a tutti gli iscritti, attraverso l'indirizzo di posta elettronica di iscrizione e/o il sito Internet dell'Associazione.

#### **Art. 12 – Ricorso**

1. Qualsiasi contestazione in materia elettorale va presentata al Presidente e alla Commissione Elettorale entro 7 giorni dalla chiusura dell'Assemblea Elettiva.
2. Nel caso di accoglimento del ricorso, si procederà a nuove elezioni.

#### **Art. 13 – Approvazione e modifiche del presente regolamento**

1. L'approvazione del presente regolamento e le sue modifiche o integrazioni sono di competenza del Consiglio Direttivo a partire dalla assemblea elettiva del 2024, del Comitato Scientifico sino alla Assemblea elettiva del 2024.
2. Il presente regolamento non può essere disatteso occasionalmente, nemmeno a seguito di apposita deliberazione assembleare.

#### **Art. 14 – Pubblicità del regolamento**

1. Il presente regolamento è pubblicato sul sito web dell'Associazione nella sezione riservata ai soci.
2. Del presente regolamento si deve fare menzione in ogni avviso di convocazione di assemblea elettiva del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 15 – Disposizioni Finali**

1. Il Presidente e il Consiglio Direttivo uscente resteranno in carica ad interim fino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo e del nuovo Presidente.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia allo Statuto dell'Associazione.
3. Il presente regolamento è stato redatto ed approvato dal Comitato Scientifico in carica in base ai poteri allo stesso conferiti dallo Statuto.
4. Il passaggio delle consegne dal Comitato Scientifico uscente al Consiglio Direttivo eletto avrà luogo, su invito del Presidente eletto, entro 15 giorni dalla data delle elezioni.